

Integrazione salariale ordinaria - Condizioni di ammissibilità - Limiti

T.A.R. Veneto, Sez. I, 22.12.2009 n. 3668 - Pres. Rovis - Rel. Farina - C.F. S.r.l. (Avv.ti B. e G. Burla) - INPS (Avv. Sepe)

Non sussistono, ai sensi dell'art 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, le condizioni per l'ammissione alla cassa integrazione guadagni nel caso di normale periodico calo di ordini, mancando sia il requisito della temporaneità (in quanto il fenomeno si ripete costantemente), sia anche quello della estraneità alla gestione economica dell'impresa (trattandosi di fatto connesso a quel tipo di produzione).*

FATTO - Espone la ricorrente di aver presentato nel mese di ottobre del 1994 istanza per la concessione a favore dei propri dipendenti del trattamento di cassa integrazione ordinaria per il periodo 10.10.1994/29.10.1994, istanza accolta favorevolmente dal Comitato Provinciale in data 9.3.1995.

A seguito dell'accoglimento del ricorso presentato dal rappresentante dell'INPS avverso il provvedimento di concessione della CIG, veniva disposta, con provvedimento del 20.8.1998, la revoca dell'autorizzazione concessa con la seguente motivazione: "P9 situaz. stabiliz. o supero orario", successivamente chiarita con la nota del 24.10.1998 nella quale veniva esplicitato che la revoca era stata disposta per mancanza del "requisito della temporaneità dell'evento che ha dato luogo alla contrazione dell'attività lavorativa".

Per l'effetto veniva contestualmente richiesta la restituzione degli importi di Cassa Integrazione erogati dall'INPS.

Con il ricorso in esame la società istante denuncia l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere, motivazione contraddittoria, insufficiente ed erronea e sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della L. n. 164/1975.

In primo luogo parte istante osserva come la motivazione riportata nel provvedimento del 20.8.1998 sia stata formulata in termini del tutto incomprensibili, tanto da dover essere precisata nella successiva nota del 24.10.1998.

Nel merito, comunque, parte istante rileva come illegittimamente sia stata ritenuta l'insussistenza delle condizioni per l'ammissione alla cassa integrazione ordinaria, essendovi stata un'interruzione temporanea dell'attività lavorativa, di sole tre settimane, dopo le quali

* Conf.: C.d.S., Sez. VI, sentt. nn. 871 e 872 del 2001; nn. 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 4478, 4479, 4480 del 2002; n. 497 del 2005.

l'attività è ripresa regolarmente, a conferma della temporaneità dell'evento.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio, rilevando la legittimità del provvedimento impugnato, tenuto conto dell'istruttoria espletata, dalla quale è emerso che l'interruzione dell'attività lavorativa era dipesa da un evento del tutto fisiologico (mancanza di ordini da parte della clientela), in considerazione della natura stagionale dell'attività svolta dalla richiedente.

All'udienza del 5 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO - Con il ricorso in esame e per i motivi in esso dedotti, parte istante ha chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale è stato accolto il ricorso presentato dal rappresentante dell'INPS avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione provinciale aveva ammesso la società ricorrente alla CIG ordinaria.

Ritiene il Collegio che le doglianze dedotte in ricorso non siano fondate.

Invero, quanto al dedotto difetto di motivazione, pur dando atto del fatto che nella nota del 20.8.1998 la motivazione ivi riportata risultava di non chiarissima interpretazione, è tuttavia da rilevare che detto contenuto è stato successivamente reso palese dalla nota del 28.10.1998, nella quale sono state esplicitate le ragioni per le quali la ricorrente non poteva essere ammessa al beneficio della CIG.

Quanto alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla cassa integrazione ordinaria, dall'esame dell'istruttoria compiuta è dato rilevare che correttamente non è stata accertata la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione richiesta.

Invero, per espressa dichiarazione della società, la CIG era stata richiesta per mancanza di ordini da parte della clientela e la medesima aveva chiarito nel corso dell'istruttoria (cfr. nota del 23.2.1995) che l'attività svolta aveva carattere di fatto stagionale (confezionamento di capi spalla, cappotti, giacche), per la quale era necessario fare ricorso agli ammortizzatori sociali al fine di garantire il lavoro per tutto il periodo dell'anno.

Orbene, ritiene il Collegio che proprio la natura stagionale dell'attività svolta e la stessa dichiarazione resa al riguardo dalla ricorrente, confermino che nella specie l'interruzione dell'attività lavorativa non sia dipesa da un evento del tutto eccezionale, imprevedibile e non riconducibile alla natura dell'attività svolta, trattandosi, al contrario, di un'evenienza connaturata alla fisiologia dell'impresa gestita dalla ricorrente, che – in determinati periodi dell'anno – ha un inevitabile calo delle commesse.

In presenza di un ciclico calo di ordini in periodi di tempo a cadenza annuale (al riguardo, si richiama ancora una volta quanto dalla stessa istante dichiarato), vengono a mancare le

condizioni ed i presupposti necessari per l'ammissione alla cassa integrazione ordinaria, difettando sia il requisito della temporaneità ed eccezionalità (in quanto il fenomeno tende a ripetersi costantemente) sia quello della estraneità alla gestione economica dell'impresa (trattandosi di un fatto connaturato a quel tipo di produzione) (cfr. C.d.S., Sez. VI, 16.2.2005, n. 497 e 19.2.2001, n. 871).

Il ricorso agli ammortizzatori sociali per superare detti momenti di stasi lavorativa (come dichiarato dalla stessa istante) non può quindi essere utilizzato per compensare il calo fisiologico dell'attività.

Per dette ragioni il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

(Omissis)